

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
(ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi)
PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE
FRA L'UNIVERSITA' DI FOGGIA E LA REGIONE PUGLIA
IN MATERIA DI MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE
(PROGETTI M4C2 DEL PNRR)

La **Regione Puglia**, (C.F. 80017210727), di seguito denominata anche "Regione", con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, legalmente rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, incaricato con Deliberazione della Giunta Regionale del 7 dicembre 2023, n. 1827, e domiciliato ai fini del presente Accordo, presso la sede della Regione Puglia sita in Bari al Corso Sidney Sonnino n. 177,

e

l'**Università** _____, di seguito denominata anche "_____", con sede in _____ legalmente rappresentata dal _____ C.F. _____, ivi domiciliato ai fini del presente Accordo,

nell'insieme e congiuntamente anche denominate "le Parti",

Visti:

- la Legge Costituzionale n. 3 del 2001, che, intervenendo sul Titolo V della Costituzione, ha elevato a rango costituzionale i principi del decentramento e della sussidiarietà;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 1, c. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- l'art. 66 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 che consente alle Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- l'art. 6 comma 4 della Legge 18 marzo 1989, n. 118, a mente del quale le Università possono partecipare a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- la Delibera del Consiglio della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 5 del 08.01.2015, la quale ha stabilito che le amministrazioni universitarie rientrano tra i soggetti a cui sia consentita la sottoscrizione di accordi ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 per il perseguimento di attività di interesse comune tra i soggetti stipulanti;
- gli orientamenti dell'ANAC che, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza unionale, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti:
 - a) l'Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - b) alla base dell'Accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente Accordo di cooperazione;

- d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- e) il ricorso all'Accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Viste altresì:

- le progettualità finanziate all'UNIFG dal MUR nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – NextGenerationEU (in seguito "Avvisi");
- le "Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2" (in seguito "linee guida per la rendicontazione") del 10 ottobre 2022, rivolte ai soggetti beneficiari di finanziamenti e che forniscono le indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di rendicontazione delle attività e delle spese dei progetti approvati a valere sulle iniziative di sistema del MUR inquadrate nella Missione 4 – Componente 2 del PNRR e successive eventuali integrazioni;
- le "Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori", versione 1.0 del 10 ottobre 2022, emanate dal MUR con doc. registro ufficiale U.0007553.

Premesso che:

- il *Soggetto Attuatore* è il soggetto responsabile (Hub) dell'avvio, dell'attuazione e della gestione del Centro Nazionale (d'ora in avanti "CN")/Partenariato esteso (d'ora in avanti "PE"), costituito da Università statali ed Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR e può prevedere il coinvolgimento di Università non statali, altri Enti Pubblici di Ricerca, Enti Pubblici Territoriali e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di ricerca, altamente qualificati. In Particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, prevede che i soggetti attuatori sino "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR";
- il *Soggetto Esecutore* è il soggetto pubblico o operatore economico privato (*Spoke*) coinvolto nella realizzazione del Programma di Ricerca ed individuato nel rispetto della normativa unionale e nazionale applicabile. I rapporti tra lo Hub e gli *Spoke* sono disciplinati con accordi scritti tra le Parti;
- l'*Hub* e gli *Spoke* sono responsabili, ciascuno al proprio livello, del conseguimento delle *milestones* e dei *target* previsti dalle attività del CN o PE;
- gli *Spoke di natura pubblica* emanano *bandi a cascata* finalizzati al reclutamento di ricercatori a tempo determinato ed alla concessione di agevolazioni a soggetti esterni al CN o PE per attività di ricerca coerenti con le attività previste, nell'ambito dei limiti e con le modalità previste all'articolo 5 del rispettivo avviso;
- l'UNIFG, istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze, partecipa ai succitati progetti in qualità di *affiliato Spoke*;
- i **progetti M4C2** in cui l'UNIFG ricopre il ruolo di **affiliato** sono i seguenti:

Avviso	Titolo	Responsabile Scientifico	Finanziamento
--------	--------	--------------------------	---------------

CENTRO NAZIONALE DI RICERCA – AGRITECH - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 2- INVESTIMENTO 1.4 – TECNOLOGIE DELL'AGRICOLTURA- M4C2 - Dalla ricerca all'impresa - 1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies – Avviso MUR n. 3138 del 16/12/2021	“National Research Centre for Agricultural Technologies (AGRITECH)”	prof.ssa Maria Rosaria Corbo	finanziamento UNIFG euro 3.900.395,00
PARTENARIATI ESTESI - HEAL ITALIA - PNRR - Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 – Creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – Avviso MUR n. 341 del 15/03/2022	“Diagnosi e Terapie Innovative nella Medicina di Precisione” - HEAL ITALIA	prof. Lorenzo Lo Muzio	finanziamento UNIFG euro 6.250.000,00

Considerato che:

- la Regione Puglia è impegnata nella messa in atto della Strategia di Specializzazione Intelligente relativa alla programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Regione Puglia per il periodo 2021-2027 (SmartPuglia2030), il cui ruolo è sempre più strategico e centrale nella programmazione e per l'utilizzo dei fondi europei;
- anche grazie alla su citata strategia SmartPuglia 2030, la Regione Puglia:
 - o ha costruito un ecosistema dell'innovazione nel quale il lavoro di università e organismi di ricerca è fortemente integrato con il sistema delle imprese e orientato all'offerta e alla produzione scientifica e tecnologica. Un ecosistema complesso che conta numerosi protagonisti tra Agenzie regionali, Società in house, Università, Centri e istituti di ricerca, Distretti tecnologici, aggregazioni pubblico-private per la ricerca, Startup e Spin Off;
 - o ha attivato una serie di iniziative finalizzate all'investimento in ricerca e innovazione, tra le quali si annovera il TecnoNidi, indirizzato a startup e imprese innovative di piccola dimensione, iscritte da non più di 5 anni al Registro delle imprese, che intendono realizzare piani di investimento in ambito tecnologico;
 - o nell'ambito dei progetti di innovazione, ha creato un territorio fertile nel quale idee innovative e lungimiranti possano tradursi in un'impresa di successo, attraverso la cooperazione tra imprese locali, università e centri di ricerca pubblici e privati, nonché attraverso un'ampia rete di organizzazioni pubbliche e private che sostengono attivamente i giovani imprenditori e la creazione di nuove imprese;
 - o attraverso l'ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, ha avviato tre iniziative integrate a sostegno di aspiranti imprenditori innovativi e start-up, volte a supportare il trasferimento tecnologico attraverso il quale le nuove invenzioni e altre innovazioni create nei laboratori di tali istituzioni vengono trasformate in prodotti e commercializzate:
 - a. l'iniziativa di “*Talent Mining*” (“*Estrazione dei Talenti*”) che prevede il finanziamento di corsi di tutoraggio ed accelerazione per team di potenziali imprenditori in aree strategiche dell'innovazione, tra cui la manifattura sostenibile;
 - b. l'iniziativa “*Factory*”, che ha selezionato 25 “fabbriche” regionali, partenariati pubblico-privati, che riuniscono investitori e incubatori privati con università e istituti di formazione, nonché cluster aziendali e tecnologici, per fornire tutoraggio e supporto allo sviluppo del business ai team di potenziali imprenditori, selezionato attraverso l'iniziativa di estrazione di talenti;
 - c. l'iniziativa “*PIN – Pugliesi Innovativi*”, attraverso cui si sostengono i giovani pugliesi nella realizzazione di progetti imprenditoriali di innovazione culturale, tecnologica e sociale, che abbiano un potenziale impatto positivo sullo sviluppo locale;

- ha recentemente attivato il Fondo “*Equity Puglia*”, un intervento di ingegneria finanziaria finalizzato a dare la possibilità di aumentare il livello di capitalizzazione e, dunque, la propria solidità patrimoniale, attraverso la partecipazione nel capitale aziendale di investitori specializzati. L’opportunità di accedere a questo tipo di operazioni non rappresenta solo un vantaggio economico o finanziario per le imprese, ma ha anche un’importante valenza strategica grazie all’esperienza che i nuovi investitori potranno portare in dote a sostegno di ogni compagine imprenditoriale, portando lo sviluppo delle imprese innovative in settori strategici quali l’aerospazio, l’agroindustria, la green e blue economy, le biotecnologie, l’IT, l’intelligenza artificiale, la transizione energetica e la trasformazione digitale, la meccatronica, la robotica, l’*healthcare*, l’innovazione applicata alle infrastrutture e all’industria;
- nell’ambito dei progetti di innovazione vuole potenziare il territorio regionale nel supporto all’accelerazione ed allo sviluppo di startup innovative, un posizionamento che mira a proseguire il suo percorso di crescita attraverso il confronto con gli *stakeholders*, creando un modello di coinvolgimento territoriale a rete, su scala regionale, nazionale ed internazionale, nonché attivando funzionalmente scambi per incrementare know-how e diversificare il patrimonio di competenze e servizi;
- le politiche di ricerca e innovazione definite ed attuate finora dalla Regione hanno favorito un disegno organizzativo e relazionale ben strutturato del sistema dell’innovazione regionale, generando sintonia e sinergia tra gli attori fondamentali del sistema della conoscenza e del sistema produttivo, avviando una pratica sistematica di proposte di soluzioni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Considerato che:

- i progetti M4C2 del PNRR prevedono l’emanazione di misure di sostegno e investimento rivolte alle Micro/Piccole/Medie/Grandi Imprese;
- la Regione Puglia, supportata dalle sue agenzie Puglia Sviluppo, InnoVaPuglia ed ARTI, ha tra i propri scopi istituzionali lo sviluppo del sistema delle imprese locali;
- l’utilizzo capillare delle risorse di tali bandi potrebbe apportare un incremento delle competitività delle imprese, già duramente provate dall’evento pandemico e dalla situazione geopolitica;
- il sistema degli aiuti alle imprese della Regione Puglia ha una storica capacità di interlocuzione e di ingaggio con le imprese, in special modo di media e piccola dimensione;
- la Regione Puglia detiene un ricco patrimonio informativo ed anagrafico del mondo delle imprese e propri strumenti di diffusione delle opportunità per i progetti di ricerca ed innovazione rivolti alle imprese;
- la cooperazione istituita tra Enti pubblici risponde ad esigenze connesse al perseguimento di interessi pubblici, in quanto finalizzata ad una sinergica convergenza su attività di interesse comune;
- l’attività svolta dall’Università costituisce, dunque, un utile supporto per lo svolgimento anche delle funzioni dell’Ente Regione;
- l’interesse di cui al punto precedente può qualificarsi come “*interesse comune*” ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1

Efficacia delle premesse

1. Le premesse del presente Accordo di Collaborazione costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Art. 2

Finalità

1. Il presente Accordo Quadro disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. L'UNIFG e la Regione Puglia, riconoscendo il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, intendono collaborare per una ottimale attuazione dei progetti M4C2 del PNRR, per aumentare la competitività delle imprese.

Art. 3

Oggetto

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse comune, ciascuna delle Parti contraenti provvede all'espletamento delle proprie attività con le risorse umane e strumentali a propria disposizione, senza possibilità di coinvolgimento di soggetti privati, estranei ai predetti enti pubblici.

Art. 4

Modalità di esecuzione della collaborazione

1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 2 le Parti collaboreranno ciascuna, per quanto di propria competenza, secondo quanto più specificamente indicato nel presente articolo.
2. Le attività che le Parti si impegnano a realizzare in collaborazione sono le seguenti, salvo ulteriori che potranno essere meglio specificate con gli accordi attuativi:
 - a) promozione congiunta delle iniziative di supporto alla ricerca ed alla innovazione delle imprese, rivolta al partenariato socioeconomico ed al tessuto produttivo locale, con evidenziazione delle potenziali sinergie che derivano da dette opportunità lungo tutto l'arco di sviluppo della ricerca, fino alle fasi pre-commerciali e di contatto con gli investitori privati;
 - b) confronto tecnico-amministrativo sulle specificità di accesso agli incentivi delle iniziative promosse dalle Parti per una più efficace fruizione da parte dei potenziali target;
 - c) messa a sistema del patrimonio informativo relativo ai progetti M4C2 del PNRR, al fine di valorizzare i risultati e potenziare in chiave sinergica l'impatto sul territorio regionale.
3. Al presente Accordo Quadro potranno seguire specifici Piani Operativi o accordi specifici per l'implementazione e l'attuazione di ciascuna delle attività previste dall'Accordo.

Art. 5

Oneri

1. Le attività ascrivibili a ciascuna delle Parti firmatarie del presente Accordo rientrano nei compiti istituzionali di ciascun Ente.
2. Qualora dovesse emergere la necessità di sostenere dei costi, gli stessi saranno riferiti unicamente alle spese effettivamente sostenute, previa analitica dimostrazione documentale e rendicontazione e potrà essere riconosciuto entro i ristretti limiti di un corrispettivo a copertura delle spese vive effettuate, non gravando alcun altro onere in capo alle Parti.

Art. 6

Integrazioni o modifiche

1. Le Parti possono concordare in qualunque momento eventuali integrazioni o modificazioni al presente Accordo che si reputino necessarie per il miglior conseguimento dei propri compiti istituzionali attinenti all'attività disciplinata dal presente Accordo.

2. Tali integrazioni o modificazioni potranno essere definite tramite scambio di comunicazioni scritte tra le Parti qualora riguardino aspetti formali e/o procedurali, oppure previa deliberazione dei contraenti, qualora si tratti di questioni sostanziali.

Art. 7

Responsabili

1. Al fine di garantire un regolare e costante coordinamento per l'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, le Parti indicano quali referenti coordinatori:
 - per Regione Puglia, la Direttrice pro tempore del Dipartimento Sviluppo economico nonché, previa delega di quest'ultima, i Dirigenti pro tempore della Sezione Ricerca e Relazioni internazionali, della Sezione Competitività, della Sezione Trasformazione digitale afferenti al Dipartimento Sviluppo Economico;
 - per l'Università di Foggia _____

Art. 8

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
 - impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Art. 9

Durata

1. Il presente Accordo produce effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione fino alla data di conclusione del PNRR (28 febbraio 2026), incluse eventuali proroghe ed inclusa la fase di chiusura successiva.

2. Tenuto peraltro conto della natura e della funzione del presente Accordo e, comunque, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, a ciascuna Parte è riconosciuta la facoltà di recedere, in ogni tempo, dall'Accordo medesimo, da esercitarsi attraverso comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di 30 giorni.

Art. 10

Proprietà intellettuale e industriale

1. I dati ed i risultati parziali e finali derivanti dal presente Accordo saranno di proprietà delle Parti che li hanno generati e potranno essere dalle stesse condivisi, ai fini del loro utilizzo nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nel rispetto dei regolamenti sulla proprietà intellettuale approvati dai soggetti Hub dei progetti PNRR M4C2 di UNIFG.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in caso di redazione e pubblicazione di documenti afferenti ai risultati da esse condivisi, che quanto realizzato deriva dalla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 11

Stipulazione della convenzione e trattamento fiscale

1. Il presente Accordo è sottoscritto digitalmente dalle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge 241/1990 e smi ed ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005 e smi.
2. Il presente Accordo, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR n. 131 del 26/04/1986.
3. Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

Art. 12

Controversie

1. Ogni controversia concernente l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione della presente collaborazione è definita amichevolmente tra le Parti.
2. Le Parti convengono che, ove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Accordo, è il foro di Bari, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).
3. L'Ateneo e la Regione Puglia si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati qui individuati e a risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

Art. 13

Comunicazioni

1. Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione del presente Accordo dovrà essere inviata per iscritto all'altra, con qualsiasi mezzo che consenta di comprovarne la ricezione (raccomandata a/r, e-mail, posta elettronica certificata), presso gli indirizzi di seguito indicati:

Università _____

Direzione _____

e-mail: _____

Posta Elettronica Certificata: _____

Regione Puglia

Dipartimento Sviluppo Economico

Indirizzo: Corso Sonnino,177, 70121 Bari

E-mail: dipartimento.sviluppoeconomico@regione.puglia.it

Posta Elettronica Certificata: dipartimento.sviluppoeconomico@pec.rupar.puglia.it

Art. 14**Norme finali**

1. Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità alle leggi vigenti.
2. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra Regione Puglia ed Università di Foggia, si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Per l'Università _____

Per la Regione Puglia

La Direttrice del Dipartimento Sviluppo Economico, Avv. Gianna Elisa Berlingiero